

### Applicazione art. 52 bis CCNL Anffas

A partire dal 01.07.2013 trova concreta applicazione l'art. 52 bis (Banca Ore) del CCNL Anffas vigente, tenuto conto di quanto già concordato con l'accordo sindacale aggiuntivo firmato in data 10 ottobre 2012. Al fine di strutturare in maniera uniforme e chiara tale applicazione si definiscono a livello aziendale le seguenti informazioni ed indicazioni operative, come previsto dallo stesso articolo 52 bis.

1. La "banca ore" sarà costituita da:

- a) le ore lavorate oltre il normale orario di servizio di cui all'art. 50 e comunemente definite con il termine di "plus orario"
- b) le ore relative al recupero soggiorni ed uscite formative.

Per quanto riguarda le festività verrà applicato interamente l'art. 54 e quindi non verranno considerate ai fini della banca ore.

2. La quantificazione della "banca ore" sarà quindi derivata dalla sommatoria delle ore di cui al punto precedente e sarà riportata mensilmente sulla busta paga, in basso a destra, alla voce "PER".


3. Le ore maturate (Banca Ore) devono essere fruite nell'anno di maturazione con la possibilità di mantenere (fatto salva l'impossibilità di impedimento per ragioni di servizio o indipendenti dalla propria volontà, es. maternità) un saldo attivo massimo al 31 dicembre di ogni anno, rapportato al singolo orario di lavoro stabilito dal contratto individuale, pari a 1 settimana di lavoro.

La fruizione di tale saldo dovrà essere programmata nel primo semestre dell'anno successivo.

4. Le ore accumulate potranno essere fruite come permesso retribuito, compatibilmente con le esigenze di servizio, secondo le seguenti modalità:

- per il personale che opera nella **Comunità Alloggio**:



- a) per l'intero turno mattina
- b) per l'intero turno pomeriggio
- c) per l'intero turno notte
- d) per l'intera giornata
- e) per più giornate intere consecutive
- f) nella misura minima di 30 minuti



E' autorizzata la deroga a tali limiti nel caso di uscita per mancanza di ospiti presenti.

- per il personale che opera nei **servizi diurni e amministrativi**:

- a) nella misura massima di metà dell'orario di servizio giornaliero
- b) per l'intera giornata
- c) per più giornate intere consecutive
- d) nella misura minima di 30 minuti



E' autorizzata la deroga a tali limiti nel caso di uscita per mancanza di ospiti presenti.

- per il personale che opera presso **Nuova Casa Serena**:

- a) per l'intero turno mattina
- b) per l'intero turno pomeriggio
- d) per l'intera giornata
- e) per più giornate intere consecutive
- f) nella misura minima di 30 minuti

Alla firma del presente accordo il saldo della banca ore sarà costituito dalla sommatoria delle festività e dei plus orari sino ad ora maturati, fermo restando che alla data del 31 dicembre 2014 il saldo annuo attivo massimo dovrà essere pari a quanto previsto al punto 3 del presente accordo.

Per i dipendenti con parametri particolarmente elevati di ore residue pregresse (ore e festività) verrà concordato un piano di rientro personalizzato al fine di rientrare nei termini previsti (31.12.2014).

Le parti si riservano di verificare l'andamento di quanto stabilito dal presente accordo entro il mese di settembre 2014.

Trento, 16 luglio 2013

Letto, firmato e sottoscritto.

*Masimiliano Deferio*

ANFFAS TRENINO onlus

*[Signature]*

C/SI FP  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

FP CGIL  
*[Signature]*  
*[Signature]*

UIL